

COMUNE DI MOSSA

-prov. di Gorizia-

via 24 maggio n.59 -cap.34070-p.IVA 00123410318-tel.0481/80009 (telefax 0481-80339)

REGOLAMENTO PER LA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' CUI ATTENERSI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI art.12 legge n.241/90

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 3 DD.29.1.1991
APPROVATO DAL C.P.C. DI GORIZIA NELLA SEDUTA DEL 28.2.1991
PROT.2340 Progr.COM. 3359

RIPUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO , UNITAMENTE ALLE DECISIONI DEL
C.P.C. DI GORIZIA, PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 7.3.1991 AL
21.3.1991.

E' ENTRATO IN VIGORE IL 1° APRILE 1991, PRIMO GIORNO DEL MESE
SUCCESSIVO ALL' ULTIMO DI RIPUBBLICAZIONE.

MOSSA, li 1° APRILE 1991

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N.31 DD.22.4.1992



IL SINDACO

dr. Pierluigi Medeot-

Publicato all' albo pretorio il 2.5.91
giorno di festa e per 15 giorni
consecutivi senza opposizioni.



IL SEGRETARIO

REGOLAMENTO PER LA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' CUI
ATTENERSI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI - ART. 12 LEGGE N. 241/90

Art. 1

I contributi, sussidi, ausili finanziari e comunque qualsiasi vantaggio economico, previsto dall'art. 12 della legge n. 241/90 verranno così suddivisi: contributi finanziati con fondi di bilancio propri e contributi a specifica destinazione finanziati da altri Enti.

Art. 2

I contributi finanziati con fondi di bilancio non aventi specifica destinazione saranno assegnati secondo le seguenti modalità e priorità:

- 1) - Servizi socio-assistenziali (se non vengono finanziati con altri introiti e con leggi apposite);
- 2) - Attivita' Parrocchiali con finalita' umanitarie, sociali, educative, culturali;
- 3) - Attivita' sportive di avviamento dei giovani allo sport;
- 4) - Attivita' di volontariato con finalita' sociali, culturali, educative;
- 5) - Attivita' sportive, ricreative e culturali;
- 6) - Attivita' di tutela ambientale ed ecologico;
- 7) - Sostegno all'associazionismo in generale con riferimento alle spese di costituzione e di mantenimento degli Enti e delle Associazioni;
- 8) - Altri interventi di rilievo sociale.

Art. 3

Annualmente la Giunta comunale ripartira' i fondi disponibili a bilancio adottando i criteri - prioritari - su menzionati e approvati dal Consiglio comunale.

Art. 4

Le relative domande da produrre da parte di Associazioni ed Enti che intendano usufruirne, dovranno pervenire, munite dei relativi allegati sotto riportati, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 5

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Relazione sulle caratteristiche dell'attività da finanziare con esclusione per quegli Enti ed Associazioni sovracomunali le cui attività e finalità sono ampiamente note e riconosciute, nonché i contributi individuali a persone indigenti;
- Conto consuntivo dell'anno precedente (se Ente) o relazione finanziaria dell'anno precedente (se Associazione o altro), con esclusione come sopra;
- Programma dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, con esclusione come sopra.

Art. 6

Non verrà concesso alcun contributo, sovvenzione o sussidio qual'ora non venga presentata la documentazione prevista dall'articolo 5.

Art. 7

Nel caso sopraggiungano cause eccezionali dopo il termine di presentazione delle domande o dopo la deliberazione di assegnazione, nei limiti delle disponibilità di fondi, la Giunta comunale potrà derogare alla procedura sopra descritta con sua precipua deliberazione.

Art. 8

Per i contributi a specifica destinazione finanziati da altri Enti la Giunta municipale adotterà i provvedimenti di concessione in esecuzione delle modalità indicate dalla normativa degli Enti concedenti, in mancanza ed in quanto compatibili, si applicheranno i criteri precedenti.

Art. 9

L'Amministrazione comunale provvederà a dare la massima diffusione al termine di scadenza di ogni domanda, provvedendovi, almeno 15 giorni prima, mediante affissione di appositi avvisi.

Art. 10

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 11

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;

- tipo e quantificazione delle previdenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni;

Art. 12

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle previdenze.

Art. 13

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione e' espressamente incaricato un dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.